

Prot. n. 1142/2020
Deliberato 22/2020



TRIBUNALE DI COSENZA

IL PRESIDENTE

Visto l'art.83 del decreto legge n.18 del 17.3.2020;

Rilevato che tale decreto ha sostanzialmente ripreso il contenuto del dl n. 11 dell'8.3.2020, ampliando **al 15 aprile la durata del rinvio di tutte le udienze e della sospensione dei termini processuali (PRIMA FASE)**, tenuto conto dell'evolversi del quadro generale connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e prevedendo (comma 6) **per il periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugno (SECONDA FASE) l'adozione, da parte dei Capi degli Uffici giudiziari, di misure organizzative destinate a coprire uno spazio temporale più ampio** (fino al 30 giugno 2020), caratterizzate da una adeguata elasticità al fine di evitare, laddove non indispensabile e non richiesto dalla condizione sanitaria contingente, l'interruzione dell'attività giudiziaria; sono state, infine previste misure organizzative immediate, anticipate alla fase di sospensione dei termini.

Rilevato che, dunque, è previsto (al comma 1) **l'immediato e generalizzato rinvio delle udienze dal 9 marzo al 15 aprile 2020, salve le eccezioni contenute nel comma 3, e (al comma 2) la sospensione del decorso di tutti termini processuali (anche per le impugnazioni) nei procedimenti e nei processi civili e penali e che è previsto specificatamente la modalità telematica per le comunicazioni e notificazioni penali;**

Rilevato che per i procedimenti da trattare, in cui non è sospesa l'attività giudiziaria, i **capi degli Uffici possono adottare le misure di cui al comma 7 lettere da a) ad f) e lettera h)**

Tanto premesso, **Dispone quanto segue**

Con decorrenza dal 9.3 e sino al 15 aprile 2020, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 le udienze in tutti i procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale di Cosenza e gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario, salve le eccezioni contenute nel comma 3, dell'art. 83 dl 18/2020 (come già previste dall'articolo 2, comma 2, lettera g), dl n. 11/2020, per le quali non opererà il rinvio d'ufficio):

Nel detto periodo, sono correlativamente sospesi tutti termini processuali (anche per le impugnazioni) nei procedimenti e nei processi civili e penali con la precisazione che ove il loro decorso abbia inizio durante il detto periodo di sospensione, l'inizio stesso deve considerarsi differito alla fine di detto periodo;

Sono, altresì, sospesi i termini della prescrizione penale, i termini fissati per la decisione nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti cautelari e in materia di procedimenti di prevenzione e specificatamente: nei procedimenti penali, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89⁶, nei procedimenti rinviati a norma dell'art.83, non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo ed il 30.6.2020.

Dalla data del 9 marzo e fino al 30 giugno 2020, è obbligatorio il deposito con le modalità telematiche per tutti gli atti (anche per gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo.) **negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico. Gli obblighi di pagamento** del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti **con sistemi telematici** di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Dalla data del 9 marzo e fino al 30 giugno 2020, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Per il periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, si prevede:

- la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3 c.p.p., di tutte le udienze penali pubbliche e , ai sensi dell'art. 128 del c.p.c., delle udienze civili pubbliche;
- lo svolgimento delle udienze di convalida dell'arresto o del fermo e udienza direttissima, secondo il Protocollo concordato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza;
- lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole



istanze e conclusioni , e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. **Altre modalità** potranno essere previste previo Protocollo concordato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza;

Tutte le Comunicazioni e Notificazioni penali relative agli avvisi ed ai provvedimenti indicati nei commi 13 e 14 dell'art. 83 del decreto legge 18/2020, saranno effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'art. 16 dl 18.10.2012 n. 179.

Per le cause civili ,le Comunicazioni e Notificazioni saranno effettuate telematicamente nelle modalità del **P.C.T.**

MISURE DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO

Richiamato il comma 5 dell'art 83 del decreto legge 18 del 17.3.2020 , **dalla data odierna e sino al 15 aprile 2020, vengono adottate le seguenti misure organizzative:**

-Tutte le istanze, le richieste e gli atti dovranno essere inviati telematicamente. Per quanto riguarda l'area civile, l'utenza dovrà servirsi del PCT e per eventuali chiarimenti inoltrare mail agli addetti alle cancellerie agli indirizzi che risultano sul sito Web del Tribunale.

-E' consentito l'accesso, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, ai soli uffici di cancelleria, civile e penale con ricevimento al pubblico e per gli atti urgenti, riferibili al comma 3 dell'art. 83 del decreto legge nr. 18/2020, **previa prenotazione telematica, agli indirizzi reperibili sui siti istituzionali web.** Il servizio di guardia fissa confluirà l'utenza, scaglionata uno per volta nell'orario tra le 10,00 e le 12,00 ,

-Per gli atti di Volontaria Giurisdizione e Affari del Giudice tutelare è istituito un ufficio **di fronte – office con orario dalle 10,00 alle 12,00.** E' consentito l'accesso solo per gli adempimenti amministrativi in scadenza o indifferibili, **previa prenotazione telematica,** agli indirizzi reperibili sui siti istituzionali web. L'accesso sarà consentito uno per volta, dalle guardie particolari giurate che regolamenteranno l'accesso direttamente all'ufficio fronte – office, tra le 10,00 e le 12,00.

-E' sospeso, con interdizione degli accessi personali ai locali del Palazzo di Giustizia del Tribunale a ciò destinati, **il servizio rilascio copie, attestazioni e certificazioni,** in mancanza di strutture adeguate ad attuare le misure di prevenzione e sicurezza nell'ambiente di lavoro in relazione all'emergenza epidemiologica. Il suddetto servizio **verrà assicurato in via telematica,** su richiesta indirizzata a mezzo posta elettronica agli indirizzi delle singole cancellerie presenti sul **portale web di questo Tribunale.**

-E' sospeso il ricevimento dell'utenza da parte del Presidente del Tribunale. Eventuali richieste, istanze o esposti saranno inviati telematicamente all'indirizzo riportato sul sito Web del Tribunale
Sono chiusi al pubblico i seguenti Uffici che non erogano servizi urgenti :

la Segreteria presidenziale, la Segreteria amministrativa, l'Ufficio Recupero crediti, l'Ufficio Spese di giustizia, l'Ufficio del Funzionario delegato, l'Ufficio Corpi di reato, l'Ufficio del personale amministrativo.

Eventuali richieste saranno inviate telematicamente agli indirizzi riportati sul sito Web del Tribunale.

Gli addetti alla sicurezza del Palazzo sono abilitati a fare accedere al palazzo i soli utenti interessati all'attività urgente (udienze fissate in deroga), ovvero, nell'orario tra le 10 e le 12, gli utenti che abbiano effettuato la prenotazione presso le cancellerie, verificando telefonicamente l'appuntamento preso con l'utente che si presenta all'ingresso.

Si procederà all'individuazione dei presidi del personale secondo i nuovi criteri dettati dalle ultime direttive del Ministero della Giustizia (circolare del 16.3) assicurando la presenza giornaliera necessaria per lo svolgimento delle attività indifferibili e del servizio in loco, nella misura massima del 50% ed al netto di quelle delocalizzabili, con prestazioni di lavoro agile o da remoto.

La presente regolamentazione trova applicazione per analogia e per quanto compatibile, all'Ufficio del Giudice di Pace del Circondario di Cosenza.

In relazione all'Ufficio Nep., l'attività sarà limitata alle sole esecuzioni ed alle notifiche intrinsecamente urgenti, **con orario dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e con utilizzo prevalente della notifica a mezzo posta.** L'accesso sarà consentito uno per volta, dalle guardie particolari giurate che regolamenteranno l'accesso direttamente all'Ufficio NEP.

Si comunichi ai Magistrati togati ed onorari, ai Responsabili delle Cancellerie, Settore civile e penale, ai Responsabili delle Segreterie presidenziale e amministrativa, all'Ufficio Ragioneria e del Funzionario delegato, all'Ufficio del Giudice di Pace di Cosenza, all'UNEP, al Procuratore della Repubblica Sede, al Presidente del C.O.A. di Cosenza, alla CODIS e si trasmetta per conoscenza al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro.

Si pubblichi sul Sito Web del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Cosenza li 19.3.2020

Il Presidente
Maria Luisa Mingrone

TRIBUNALE CIRCONDARIO DI COSENZA

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

19.3.2020
IL DIRETTORE AMM.VO
D.ssa Maria Teresa Navigante